



COMMITTENTE



**CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE**
Via Cavour n.1
50129 Firenze

**Responsabile Unico
del Procedimento**
Dott. Arch. Riccardo Maurri

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO
LICEO A. M. ENRIQUES
AGNOLETTI A SESTO
FIORENTINO**

PROGETTO DEGLI ARREDI

PROGETTISTI



Dir. Tec. (Art. 53 D.P.R 554 21 Dic. 1999)
Dott. Ing. Paolo Giustiniani
Ordine Ingegneri di Firenze n. 1818

Arch. Maurizio Ignesti
Arch. Silvia Cavina
Ing. Pietro Bruscoli



ELABORATO N.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CSA

SCALA

RESPONSABILE DI COMMESSA
Dott. Ing. Pietro Bruscoli

DATA PRIMA EMISSIONE
Marzo 2021

REVISIONE
Rev. E DATA
08/04/2021

REDATTO
Hydea S.p.A.

COMMESSA
ED 501/514

HYDEA S.p.A.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze | Italia

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9175-HYDE
Sistemi Qualità Aziendali



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG: CUP: B97B16000030003

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, assemblaggio in loco e la collocazione di arredi e di complementi, da fornire e collocare nell'immobile del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino – Firenze, sito in via dei Giunchi.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche dell'immobile, sui vincoli che lo riguardano e sulla descrizione della fornitura, sono riportate nella relazione tecnica generale e negli elaborati grafici. Le forniture oggetto dell'appalto devono rispondere alle caratteristiche tecnico-qualitative previste nel presente disciplinare e nelle schede tecniche allegate.

Art.1.2 FORMA DELL'APPALTO

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 120/2020 e dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), mediante procedura aperta, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del Codice e dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Art.1.3 IMPORTO DELLA FORNITURA IN APPALTO.

L'importo dell'appalto a base d'asta ammonta a complessivi **€. 1.002.980,93 (unmilioneduemilanovecentottanta/93)** oltre IVA

Tale importo è comprensivo dei costi della fornitura, trasporto, montaggio e collaudo dei beni forniti, e comprende tutti gli oneri ed alee a carico della Ditta appaltatrice per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della fornitura e del relativo montaggio. Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c. L'importo dei costi della sicurezza è pari a **€ 4.048,54 (quattromilaquarantotto/54)**. L'importo totale della fornitura soggetto a ribasso è pari a **€. 998.932,40 (novecentonovantottomilanovecentotrentadue /40)** oltre IVA.

	VOCE DI COSTO	IMPORTO DELL'APPALTOA CORPO €
A	Fornitura (di cui spese di manodopera € 48.600,00)	998.932,40
B	Oneri per attuazione sicurezza non soggetti a ribasso	4.048,54
C	Importo totale dell'appalto	1.002.980,93

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale, nonché dell'allegata scheda tecnica della fornitura, del disciplinare di gara e del bando di gara. L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della Ditta, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente citate nel presente capitolato, e di incondizionate loro accettazioni. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 3 - QUANTITÀ, CARATTERISTICHE TECNICHE

Le quantità, ed i relativi importi, degli elementi che formano l'oggetto della fornitura e dell'eventuale collocazione sono riportate nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico allegati al progetto.

Gli arredi richiesti dovranno possedere tutte le caratteristiche e le certificazioni indicate nel progetto della fornitura.

Di ciò le Ditte dovranno fare esplicita menzione con apposita dichiarazione in sede di presentazione di offerta, allegando anche le schede tecniche e la ditta produttrice degli arredi oggetto dell'appalto.

Agli arredi si applicano i Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 23 del 28.1.2017 (Allegato 1 al DM 11/1/2017, sostitutivo dell'Allegato 2 al DM 22/2/2011)

L'offerta, pertanto, dovrà essere corredata di idonea documentazione, indicata nel disciplinare di gara, atta a dichiarare, la conformità alle specifiche tecniche di cui al punto 3.2 dei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, fermo restando che la documentazione non richiesta dal disciplinare in sede di partecipazione alla gara ma prevista quale mezzo di prova dal suddetto punto 3.2 dovrà essere prodotta in sede di esecuzione contrattuale per essere verificata (con le modalità indicate al medesimo punto 3.2) ed accettata dal direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) prima della consegna di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Gli arredi oggetto dell'appalto devono inoltre essere:

- nuovi di fabbrica;
- privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati;
- conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l'infortunistica, l'atossicità dei materiali utilizzati e la prevenzione incendi.

Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti dovranno essere documentate mediante presentazione di apposite schede tecniche illustrative.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente funzionali.

È responsabilità dell'appaltatore verificare che dimensioni, dettagli, cerniere, maniglie, meccanismi di scorrimento, materiali e quanto altro necessario siano certificati e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza. Tutti gli angoli, gli spigoli, le finiture in generale presenti negli arredi devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente ed in generale non devono essere taglienti, appuntiti e comunque pericolosi per le persone che potrebbero urtarvi e per gli oggetti esposti. A tal fine tutti gli angoli dovranno essere leggermente smussati.

È responsabilità dell'appaltatore verificare che cablaggi, prese elettriche inserite negli arredi, corpi illuminanti inseriti all'interno di arredi siano certificati e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza, sanità, edilizia, disabili e antincendio. In generale tutti gli arredi devono essere consegnati perfettamente funzionanti e completi di allaccio alla rete principale. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, assemblaggio e montaggio in opera degli arredi negli ambienti di destinazione, lo sgombero, smaltimento e riciclaggio degli imballaggi e/o materiali degli imballaggi e/o materiali di scarto.

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte". Nell'esecuzione dei lavori sarà tassativo il rispetto di tutte le norme che scaturiscono dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e dalla normativa prestazionale UNI o equivalente a livello europeo come specificato al paragrafo seguente. La ditta dovrà presentare la documentazione attestante la rispondenza dei prodotti forniti alle norme UNI/UNI EN, indicando in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza. L'importo complessivo della fornitura previsto è di **€. 998.932,40** oltre IVA e oneri per la sicurezza. La stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera in **€. 48.600,00** in base al monte ore complessivo stimati e del costo orario per addetti del III livello del CCNL Commercio.

L'importo posto a base di gara è comprensivo della fornitura degli arredi indicati negli elaborati di progetto, nonché di tutte le prestazioni richieste e necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il prodotto offerto deve rispettare, pena l'esclusione, i requisiti delle normative vigenti ed in particolare deve conformarsi alle normative in materia di sicurezza (D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni), di stabilità, di igiene e prevenzione incendi per i locali ad uso pubblico. A tale proposito è necessario che gli elementi della fornitura, ove previsto, siano garantiti sulla base delle certificazioni prodotte da apposito laboratorio autorizzato.

Art. 4 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA E MONTAGGIO

L'appaltatore dovrà consegnare, installare e montare tutti gli elementi delle forniture appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna emesso da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I beni da fornire dovranno essere recapitati, secondo la distinzione riportata nel progetto della fornitura, nell'immobile sede del nuovo liceo Agnoletti, sito in via dei Giunchi, snc. Per i ritardi nella consegna e nel montaggio verranno applicate le penali di cui al presente capitolato. I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento, scarico e montaggio nel luogo indicato dall'Amministrazione. Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, i locali non fossero disponibili entro il termine stabilito per la consegna si procederà a definire in accordo con la Ditta il nuovo termine di esecuzione della consegna e montaggio. La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi.

L'immobile sede del nuovo Liceo Agnoletti al momento dell'inizio dell'attività di montaggio da parte dell'appaltatore sarà ancora, in alcune sue parti, in fase di ultimazione da parte di altra Impresa.

L'Appaltatore dovrà pertanto coordinarsi con la suddetta Impresa per l'organizzazione del cantiere, così come previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il DEC procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e potrà constatare l'ultimazione della fornitura solo ad avvenuta consegna delle certificazioni di conformità.

Art. 5 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni dei beni da fornire sono a carico della Ditta. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di chiedere il pagamento dell'anticipazione con le modalità previste dall'art.35 comma 18 del D.lgs 50/2016, il pagamento verrà effettuato per quanto attiene al 90% dell'importo contrattuale al completamento dell'installazione delle forniture all'interno della scuola, ed il residuo 10% subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di verifica di conformità di cui all'art. 10.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

Art. 7 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce i prodotti forniti, ed il montaggio degli stessi, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a 5 anni (Art. 3.3.1 DM 2017) dalla data di avvenuta attestazione di regolare fornitura e installazione o di collaudo, salvo il diverso e maggiore periodo di garanzia indicato dalla Ditta in sede di offerta. La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato, nonché difformità inerenti alle specifiche tecniche di cui al punto 3.2 dei criteri ambientali minimi di cui all'Allegato 1 del DM 11/01/2017. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione applicherà la penale di cui al successivo art. 8, lett. c). L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

Art. 8 - PENALITÀ

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa in fase di collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penalità del 10% calcolata sull'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi; L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a) del presente articolo.

Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione è competente il Foro di Firenze, con esclusione dell'arbitrato.

Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale e dalle vigenti norme relative alla qualità e alla sicurezza. La verifica di conformità è attuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

[ai sensi dell'art. 102 c. 8 del D.Lgs 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale che stabilisca le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, si applica l'art. 216 c. 16 che rimanda alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, del DPR 207/2010 e in particolare l'art. 216 nel quale le clausole di esclusione operano relativamente ai lavori, non ai servizi e forniture]

La verifica di conformità si deve concludere entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di verifica di conformità dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del DEC gli strumenti e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il DEC prescriverà specificatamente le modifiche da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di verifica di conformità non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia

completamente e regolarmente eseguito le modifiche prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte del fornitore, il DEC disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Art. 11 - METODOLOGIE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il DEC-sottopone ad esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene opportuno, senza che la Ditta fornitrice possa elevare contestazioni o pretese. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della Ditta, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. La Ditta si impegna a reintegrare a sue spese i beni eventualmente deteriorati.

Art. 12 - RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il DEC, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti.

la dichiarazione di presa in consegna delle forniture non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento dell'installazione ma vengano in seguito accertate anche dopo l'utilizzo dei beni forniti e/o installati. Si applica a tal fine quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato. Saranno rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati. La Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati entro 10 giorni dalla data del verbale del DEC da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 8, lett. c) del presente capitolato. L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale loro distruzione per cause accidentali.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture, comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare per le forniture affidate in subappalto, lo stesso ribasso risultante dall'aggiudicazione in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna della fornitura a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura. La polizza assicurativa è presentata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo posto a base di gara IVA inclusa. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui sopra, presentate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 16 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Per Amministrazione si intende la Città Metropolitana di Firenze. Per Ditta si intende la ditta che si aggiudica l'appalto. Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Ditta ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 17 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Le condizioni di ammissibilità alla gara sono fissate nella lettera di invito/disciplinare di gara. Resta inteso che con la partecipazione alla gara la Ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso contezza dei luoghi in cui dovrà effettuarsi la fornitura e l'eventuale montaggio di alcuni dei beni forniti.

Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA

Gli offerenti dovranno produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da presentare secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. La cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti tecnico finanziari e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria garantisce la stazione appaltante anche nel caso contemplato dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 50/2016 e smi., la cui sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura dell'uno per mille del valore della gara. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione

ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione definitiva, come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Detta cauzione sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'approvazione del collaudo, ma anche dopo tale approvazione resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori.

Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai fini contrattuali, l'operatore economico è tenuto a presentare le garanzie di cui all'art. 20 del presente Capitolato, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni funzionale alla stipula contrattuale. Ove l'Aggiudicatario risultasse inadempiente nei termini indicati dall'Amministrazione, si procederà ai sensi art.93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 21 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il nascente contratto d'appalto (bolli, tassa di registro, scritturazione, copie, etc.), sono poste ad esclusivo carico della Ditta aggiudicatrice.

ART. 23 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e delle successive modificazioni ed integrazioni. La Ditta si obbliga a porre in atto, a propria cura e spese, tutte le misure di sicurezza imposte dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la fornitura. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili le norme di legge in materia.

ART. 24 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con la sola presentazione dell'offerta, di fatto, si intendono accettate da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'onere e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del C.C.